

Articolo 6
Comma 1, lett. e) e f)

Legge 9 luglio 1990, n. 185	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 27	
<i>Norme sull'attività bancaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificati al Ministero del tesoro.</p>	<p>1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
	<p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 é punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 25.000.</p>
	<p>3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.</p>
<p>2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito</p>	

Legge 9 luglio 1990, n. 185	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 27	
<i>Norme sull'attività bancaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.	
3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.	4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.
	Articolo 27-bis <i>Attività di finanziamento</i>
	<p>1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attività di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazione dell'Unione europea, é fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge.</p> <p>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.</p> <p>3. Il Ministero dell'economia e</p>

Legge 9 luglio 1990, n. 185	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 27	
<i>Norme sull'attività bancaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attività di cui al comma 2.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 é punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.</p> <p>5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.</p>